

ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE CIVILE E PENALE (acquistabile in abbinamento alla Copertura D&O)

LA COPERTURA DI TUTELA LEGALE PROTEGGE I DIRITTI DEGLI ASSICURATI CHE SI TROVINO COINVOLTI IN UNA CONTROVERSIA LEGALE, GARANTENDO LORO ASSISTENZA E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE FINO ALL'IMPORTO DEL **MASSIMALE** SCELTO (DUE OPZIONI : € 25.000,00 / € 50.000,00) , NEI CASI E SECONDO LE CONDIZIONI INDICATE NEL CONTRATTO.

1. PROCEDIMENTI PENALI COLPOSI
2. PENALI DOLOSI CON ASSOLUZIONE O DERUBRICAZIONE
3. RISARCIMENTO PER DANNI SUBITI DA TERZI IN AMBITO CIVILE
4. RICORSI DINANZI AL GIUDICE SPORTIVO
5. OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI A:
 - 81 SICUREZZA SUL LAVORO
 - 193 SICUREZZA ALIMENTARE
 - 2016/679 PRIVACY

L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE OFFRE:

1. Assistenza per la **risoluzione amichevole delle controversie**
2. **Rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute dagli assicurati in sede stragiudiziale e giudiziale**
3. La polizza opera in **ambito penale** e garantisce assistenza e rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per difendersi dall'accusa di aver commesso un reato
4. Estensione per i casi previsti **dal Regolamento Safeguarding - Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I.** (Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati attraverso modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale_ *Entro 12 mesi dalla pubblicazione delle Linee Guide federali, tutte le ASD dovranno adottare il modello di regolamento seguendo le linee guida dettate dal CONI e FSN, dovranno pertanto predisporre un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle citate Linee Guida.*

TUTELA LEGALE INTERVIENE A DIFESA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI **NELLA FASE STRAGIUDIZIALE** E SI IMPEGNA AD OTTENERE UNA RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLA CONTROVERSIA EVITANDO IL RICORSO AL GIUDICE. LA COPERTURA ASSICURATIVA OPERA ANCHE **NELLA FASE GIUDIZIALE**, CHE PUÒ SEGUIRE QUELLA STRAGIUDIZIALE, GARANTENDO AGLI ASSICURATI IL RIMBORSO DELLE SPESE INDICATE.

OGGETTO DI RIMBORSO

- **le spese legali relative all'attività svolta dall'avvocato in favore dell'Assicurato**, comprese quelle del *legale domiciliatario* e quelle dovute alla *controparte* in caso di soccombenza o di *transazione*;
- **le spese processuali**, vale a dire il *contributo unificato*, la registrazione di atti giudiziari, e le *spese di giustizia* nel processo penale;
- **le spese peritali e investigative** riferite all'attività svolta da consulenti o periti nominati dall'Assicurato o dal giudice;

- le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoziazione assistita obbligatoria, mediazione civile, *arbitrato*).

SOGGETTI ASSICURATI

- l'Associazione contraente, nelle persone dei legali rappresentanti;
- il Presidente dell'Associazione contraente e i membri del direttivo;
- i soci;
- i lavoratori sportivi;
- i legali rappresentanti, i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro preposti e/o responsabili per l'attuazione delle attività previste dal D. Lgs. 81/08, D. Lgs. 193/07, e loro normative pregresse in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sicurezza alimentare;
- il Titolare, i Responsabili del trattamento dei dati personali e gli Incaricati, nell'esercizio delle funzioni previste dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali.

Il contratto è a rischi nominati e opera, nell'ambito dell'attività svolta dall'Associazione contraente, a tutela degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti, solo per eventi riferibili ai casi di seguito indicati:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'Art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
3. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi;
4. la difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. (Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.
Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio)
5. i ricorsi dinanzi al giudice sportivo. (Tale garanzia opera purché il ricorso venga totalmente accolto)

SPECIAL PROTECTION

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (D. LGS. 81/08)

Gli oneri indennizzabili operano nei casi originati da contestazione d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.



SICUREZZA ALIMENTARE (D. LGS. 193/07)

Gli oneri indennizzabili operano, nei casi originati da contestazione d’inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/07 in materia di sicurezza alimentare, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*.

PRIVACY (REG. UE 2016/679)

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”), operano, nei casi originati da contestazione d’inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal Reg. UE 2016/679 in materia di tutela della privacy, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*.
- l’impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nella normativa pregressa in materia di privacy.
- i procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali;
- la difesa in sede civile per richieste risarcitorie originate da violazioni di disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679, e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali.

MASSIMALE PER EVENTO E PREMIO

MASSIMALE PER EVENTO	PREMIO ANNUO LORDO
€ 25.000,00	€ 100,00
€ 50.000,00	€ 150,00

MODALITA’ DI ADESIONE

1. Compilare il questionario indicando il massimale/premio scelto
2. Inviare il questionario compilato e sottoscritto, unitamente ai documenti di Privacy, Autorizzazione utilizzo strumenti Telematici, al seguente indirizzo mail rcamministratori.asd@magitaliagroup.com.

CONTATTI

Gli Uffici MAG saranno a disposizione degli utenti al seguente indirizzo mail:
rcamministratori.asd@magitaliagroup.com